



## **COMUNE DI MONTECALVO IRPINO**

Provincia di Avellino

**DISCIPLINARE COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL  
POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI  
STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L.  
N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.**

---

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, disciplina il procedimento amministrativo di riconoscimento dello “*Status Civitatis*” italiano ai cittadini stranieri discendenti da avi italiani emigrati all'estero (*jure sanguinis*), in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente.<sup>1</sup>

### **Articolo 2- Unità organizzativa responsabile del procedimento**

1. La struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale riguardante il riconoscimento della cittadinanza italiana “*jure sanguinis*”, è il servizio/settore “Servizi Demografici – Ufficio dello Stato Civile.

### **Articolo 3 – Requisiti e modalità di presentazione delle istanze**

1. Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana “*jure sanguinis*” (di seguito “istanza”), in bollo, e previo pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 600,00, redatte sul modello scaricabile sul sito istituzionale del Comune sono presentate dai cittadini stranieri discendenti da avi italiani, regolarmente residenti nel Comune, sono presentate:
  - direttamente, all'ufficio protocollo, negli orari d'ufficio;
  - per mezzo del servizio postale;

### **Articolo 4 – Termine di conclusione del procedimento**

1. In caso di elementi ostativi comportanti la formale adozione di un provvedimento negativo, verrà comunicato all'interessato i motivi che non consentono l'accoglimento dell'istanza.
2. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate, è data ragione nel provvedimento finale.

### **Articolo 5 – Termine di conclusione del procedimento**

1. Il termine di conclusione del procedimento del riconoscimento della cittadinanza “*jure sanguinis*” è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

---

<sup>1</sup> Articolo 9, Legge 5 febbraio 1992, n. 91; ex. Art. 1 Legge 13 giugno 1912, n. 555; Circolare Ministero dell'interno 8 aprile 1991, n. K.28.1

#### **Articolo 6 – Termini per la trascrizione di atti di stato civile a seguito di riconoscimento giudiziale**

1. Le istanze di trascrizione di atti di stato civile pervenuti/consegnati in originale, debitamente tradotti e legalizzati, connesse a pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana “*jure sanguinis*” presso il Tribunale, verranno evase, salvo richieste di integrazioni e /o correzioni, nel termine di 180 giorni.

#### **Articolo 7 – Adozione del provvedimento di riconoscimento**

1. Il procedimento di riconoscimento è concluso con la comunicazione del provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “*jure sanguinis*” e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa.<sup>2</sup>

#### **Articolo 8 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune.

---

<sup>2</sup> Circolare Ministero dell'interno 8 aprile 1991, n. K:28.1.